



COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00204/2018 del 13/02/2018

N° DetSet 00079/2018 del 13/02/2018

Responsabile dell'Area: DAVIDE AMOROSI

Istruttore proponente: ANNA MARIA DAMASCO

OGGETTO: Affidamento del servizio di supporto alle attività dell'area A "Organizzazione Generale dell'Amministrazione" con procedura negoziata mediante r.d.o. su Mepa di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. - CIG 73706894FA. Nomina Commissione giudicatrice.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00204/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il Responsabile dell'area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 04 del 31.03.2016 (prot. n. 5723) si affidava allo scrivente la responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 31 marzo 2017 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2017/2019 e nota di aggiornamento al DUP 2017/2019. Esame ed approvazione";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 83 in data 9 maggio 2017, con la quale è stato approvato ed assegnato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 e n. 28 del 31 luglio 2017 aventi ad oggetto: "Assestamento generale di Bilancio a Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017/2019" e "DUP 2018/2020 - Presentazione al Consiglio";

Preso atto che i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014);

Dato atto che, in particolare, l'art. 2 dello schema di convenzione così recita:

È istituito per il funzionamento della centrale di committenza un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006. L'ufficio comune ha sede principale presso il Comune di VIGGIANO e sedi secondarie presso le sedi legali dei Comuni aderenti la presente convenzione.

I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della presente convenzione.

L'Ufficio comune organizzato dal quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del singolo Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

ai riferimenti fiscali;

ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA). I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Verificato che la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 16/02/2015 ed a far data dal 26/10/2015 la "Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso" è stata iscritta nell'anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA 0000542644;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

Richiamati gli artt. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, inerenti la determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;

Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 95/2012;

Considerato l'art. 1, comma 450 della legge 296/06 e s.m.i., come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015 dispone che "le amministrazioni statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328";

Vista la Delibera di G. C. n. 29/2018 del 20/01/2018 con la quale si esprimeva la volontà, quale atto di indirizzo amministrativo, di affidare per l'Area "Servizi Generali", il servizio di supporto

amministrativo ed assistenza tecnica ad operatore economico esterno;

Dato Atto che con determinazione del DSG n. 147/2018 del 31/01/2018, veniva approvata la procedura di gara, il capitolato di gara, il disciplinare e i documenti ad essi allegati per l'aggiudicazione del servizio di supporto alle attività dell'area A "Organizzazione Generale dell'Amministrazione", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, tramite r.d.o. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50 del 2016;

Verificato che sono stati osservati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

Dato Atto che il metodo di scelta del contraente prevede che la scelta dell'offerta migliore avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, tramite r.d.o., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., mediante la valutazione degli elementi indicati nel disciplinare di gara;

Visto l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 il quale, tra le altre cose, prevede che qualora in una gara debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la valutazione deve essere effettuata da una commissione tecnica composta da un numero massimo di 5 membri;

Accertato che ai sensi del comma 7, del citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Appurato che, entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 18,00 del giorno 12.02.2018, sono pervenute al protocollo dell'ente n° 01 (uno) offerte relative alla procedura di gara di cui trattasi;

Visto l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/16, secondo il quale "fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'[articolo 78](#), la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

Visto l'art. 17 della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 16/02/2015 rubricato "Formazione del seggio di gara e della Commissione giudicatrice";

Verificato che, ai sensi del predetto articolo, la Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile del Servizio interessato del Comune convenzionato nel cui interesse viene espletata la gara;

Attesa l'opportunità di provvedere alla nomina del presidente e dei componenti della commissione giudicatrice;

Viste le linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti relative ai "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

Ritenuto di quantificare in tre i componenti della stessa, incluso il presidente, per la valutazione delle offerte relative alla procedura di gara di cui trattasi;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Davide Amorosi;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "Amministrazione trasparente";

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt.107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di nominare la Commissione giudicatrice relativa al presente affidamento così come segue:

- Responsabile della Servizio dott.ssa Antonella Amelina: Presidente;

- Dipendente dell'Ufficio Amministrativo del Comune di Viggiano Sig.ra Lombardi Maria: Componente;

- Dipendente dell'Ufficio Amministrativo del Comune di Viggiano Sig.ra Damasco Anna Maria: Componente;

3. Di precisare che l'incarico da parte dei succitati membri della Commissione viene svolto a titolo gratuito così come disposto dal co. 10 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/16 e smi.

4. Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione giudicatrice nominati, i quali provvederanno a firmarlo per accettazione.

5. Di disporre che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari rendano apposita dichiarazione, ai sensi dell'[articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000](#), circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, del D.Lgs. n. 50/16.

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Davide Amorosi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

